

25/03/2011 - Niente "finestre mobili" per le pensioni complementari

La previdenza complementare si pone l'obiettivo di erogare trattamenti pensionistici che si vanno ad affiancare a quelli dei sistemi obbligatori (vale a dire le pensioni di anzianità; e di vecchiaia erogate dall'Inps, dall'Enpals o da altri Enti di previdenza), in modo tale da migliorare le condizioni di vita dei pensionati.

Le pensioni complementari possono essere liquidate attraverso due modalità: mediante una rendita vitalizia oppure in parte come rendita ed in parte come capitale; con la condizione che la cifra pagata, sotto forma di capitale, non sia superiore al 50% della somma accumulata nel corso degli anni.

La normativa, vigente in materia, stabilisce che per accedere a tali prestazioni è necessario aver maturato i medesimi requisiti relativi ai regimi obbligatori ed inoltre, il soggetto richiedente deve poter contare su almeno cinque anni di iscrizione ad un fondo complementare.

A questo riguardo, la COVIP (La Commissione di vigilanza sui fondi pensione) ha chiarito che non esiste alcun collegamento tra i periodi di decorrenza previsti dai due regimi. In questo caso, dunque, non si applicano le finestre di liquidazione relative alla pensione obbligatoria, introdotte dal Decreto Legge n. 78 del 2010 (convertito con modifiche nella legge n. 122 del 2010), che stabiliscono un periodo di attesa di 12 mesi (per i lavoratori dipendenti) oppure di 18 mesi (per gli autonomi) per poter percepire il primo pagamento.